

Disegno di legge recante
“CANTIEREAMBIENTE. Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli
interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio”

Art. 1

*(Programma d'azione per la mitigazione del rischio idrogeologico
e per la salvaguardia del territorio)*

1. Ai Presidenti delle Regioni nell'esercizio delle funzioni di commissari contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono attribuite le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico, previsti nell'ambito di Programmi d'azione triennale.

2. Ciascun commissario, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, predispose un Programma d'azione triennale per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio, di seguito “Programma”, in coerenza con i piani distrettuali di bacino. Il Programma, articolato per piani annuali, individua gli interventi puntuali da porre in essere, indica i comuni e i territori coinvolti e contiene la descrizione tecnica e la relativa durata con annesso cronoprogramma degli interventi, nonché le singole stime di costo, la quota parte delle risorse finanziarie già assegnate a legislazione vigente per i medesimi interventi a valere sui fondi comunitari e sul bilancio regionale destinate al cofinanziamento, nonché il fabbisogno residuo per il finanziamento degli interventi previsti. Nel Programma sono elencati in una sezione dedicata anche gli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, che sono esplicitamente esclusi da ulteriori finanziamenti e dal fabbisogno finanziario. Gli interventi del Programma devono essere individuati anche con il CUP.

3. Costituiscono interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio tassativamente i seguenti:

- a) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;
- b) la moderazione delle piene, anche mediante vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
- c) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
- d) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni duali;
- e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- f) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette “infrastrutture verdi”, quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo.

4. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 3, costituiscono inoltre lavori ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, il mantenimento o il ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento, i miglioramenti delle reti infrastrutturali pubbliche esistenti nell'ambito dell'area di intervento, nonché lavori complementari necessari per rendere l'opera efficace e fruibile.

5. Nelle more dell'approvazione dei Programmi, al fine di garantire l'accelerazione dell'attuazione degli interventi, le Autorità di gestione e le Amministrazioni competenti danno seguito alle procedure

di selezione e di attuazione degli interventi, già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente legge, a valere sui Programmi Operativi cofinanziati dai fondi comunitari e sul Fondo per lo Sviluppo e la coesione.

Art. 2

(Procedura per l'adozione del Programma)

1. Il Programma di cui all'articolo 1 è trasmesso dal commissario al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva con proprio decreto, previo parere dell'Autorità di distretto di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 competente per territorio che ne verifica la coerenza con la pianificazione di bacino. Il suddetto parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il commissario provvede comunque alla trasmissione.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla ricezione dei Programmi, individua gli interventi da finanziare con le risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo destinate dallo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in relazione al cofinanziamento regionale, secondo i criteri di priorità definiti con il decreto di cui al comma 4, approva i relativi piani annuali da presentarsi entro il 30 aprile di ciascun anno nonché gli eventuali accordi volti a definire le modalità di gestione degli interventi, la loro rimodulazione, l'utilizzo delle economie finali e da ribasso d'asta e quant'altro occorra per la realizzazione del Programma.
3. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, a cui va garantita una percentuale minima del 20% delle risorse disponibili. Una quota dei finanziamenti, non superiori al 20 per cento, è destinata a interventi indicati dalle regioni, coerenti con la pianificazione di distretto, a prescindere dalle graduatorie di priorità, se richiesto dai Commissari in relazione a documentate necessità.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le modalità di trasmissione del Programma, i criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento con le relative risorse nonché ogni altro elemento necessario ad articolare la procedura di adozione e attuazione del Programma, dei relativi piani annuali e degli accordi integrativi sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Autorità di distretto e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, è consentito l'avvio del piano per il 2019, anche solo per le attività di progettazione, sulla base delle richieste prioritarie dei Commissari. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati gli interventi da finanziare mediante l'utilizzo delle risorse disponibili per l'annualità 2019, ripartite secondo i criteri di cui al DPCM 5 dicembre 2016. A tali interventi si applicano le procedure di cui all'art. 3.

Art. 3

(Poteri e compiti del commissario)

1. Per l'espletamento degli interventi previsti dai Programmi di cui all'articolo 1, il Commissario, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, entro trenta giorni dall'approvazione degli interventi, uno o più soggetti attuatori. Al soggetto attuatore, il cui incarico è svolto in via esclusiva, qualora dipendente di una pubblica amministrazione, può essere riconosciuto un incentivo economico a valere sulle risorse previste dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Il soggetto attuatore nomina il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approva i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, provvede al pagamento dei relativi corrispettivi, è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

3. In deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il commissario può ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, indipendentemente dall'importo dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici.

4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità precedente provvede comunque alla conclusione del procedimento limitatamente agli interventi approvati. Qualora il Commissario lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di 30 giorni.

5. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i Presidenti delle regioni, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. I termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà.

6. Per le operazioni preparatorie di cui all'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 necessarie alla progettazione degli interventi, in deroga a quanto disposto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 15, qualora il numero dei destinatari non sia facilmente identificabile o risulti particolarmente gravoso, i commissari o i soggetti da essi delegate all'attuazione dell'intervento con funzioni di stazione appaltante, prescindendo da ogni altro adempimento, pubblicano nell'albo pretorio dei comuni interessati, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni in argomento, l'autorizzazione contenente l'elenco dei nominativi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà, un cronoprogramma presuntivo delle operazioni, la natura delle attività da svolgere e gli identificativi catastali dei terreni interessati.

Art. 4

(Modalità di utilizzo e trasferimento delle risorse)

1. I Commissari procedono all'avvio delle attività di progettazione e a quelle prodromiche alla realizzazione degli interventi immediatamente a seguito del provvedimento di assegnazione delle risorse, nei limiti delle stesse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Le risorse destinate alla realizzazione dei Programmi, ivi comprese quelle del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, confluiscono direttamente nella contabilità speciale di cui all'articolo 10, comma 1,

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 2 avviene per successive anticipazioni la prima delle quali pari al 30 per cento dell'importo assegnato per il programma di interventi allorquando gli interventi oggetto del programma siano stati caricati nei rispettivi sistemi gestionali di monitoraggio e resi disponibili nella Banca dati Unitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui all'art. 1, comma 703, lett. 1, legge 23/12/2014, n. 190 ovvero nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche — BDAP ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le due successive anticipazioni sono pari al 30% ciascuna dell'importo assegnato per l'intero programma e l'ultima pari al 10% dell'importo assegnato per l'intero programma su certificazione della spesa sostenuta allorquando questa abbia raggiunto il 75% del valore della quota precedente ed il 100% di quelle che precedono quest'ultima sulla base della richiesta formulata dal commissario alla Presidenza del Consiglio ovvero al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in funzione del relativo strumento di programmazione.

Art. 5

(Semplificazione e razionalizzazione delle banche dati)

1. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i soggetti attuatori in raccordo con i Commissari monitorano, per il tramite dei rispettivi sistemi informatici gestionali, gli interventi approvati, i relativi dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, nonché le eventuali ulteriori informazioni individuate con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I predetti dati e informazioni sono resi disponibili, con periodicità bimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che provvede a renderli fruibili per le amministrazioni interessate. Gli interventi finanziabili con i programmi di cui all'articolo 1, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il CUP.

Art. 6

(Assistenza tecnica al Commissario)

1. Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Commissario può avvalersi delle strutture e del personale degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi e del personale dei comuni e delle loro forme associative, delle province, delle comunità montane, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché di tutti i soggetti pubblici, ivi comprese le società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotati di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive.

2. Ciascun commissario, mediante apposite convenzioni con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Sogesid Spa, costituisce Nuclei Operativi di Supporto (NOS) composti da esperti in materia al fine di supportarli nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 sono posti a valere delle risorse stanziare per la realizzazione degli interventi contenuti nei Programmi di cui all'articolo 1 per una quota non superiore all'1,5 per cento, a carico dei relativi quadri economici

4. Al fine di garantire il più ampio coordinamento e raccordo fra i Commissari, le competenti strutture ministeriali e le autorità di bacino, di fungere da collettore delle istanze locali per assicurare, in caso di necessità, interventi immediati e tempestivi, nonché di presidiare il funzionamento delle attività di

cui alla presente legge e monitorare mensilmente l'effettivo impegno delle risorse stanziato, presso la competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituita la Segreteria tecnica per le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico per il periodo 2019-2021. La Segreteria tecnica è composta da 7 consulenti esperti, estranei alla Pubblica amministrazione, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza pluriennale tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria civile e ambientale nonché esperti di diritto ambientale, pubblico e amministrativo, contratti pubblici, nominati, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante procedura selettiva pubblica di tipo comparativo ai sensi dell'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel rispetto dei principi di cui al comma 1, dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo. Con il medesimo decreto ministeriale è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per la Segreteria tecnica non superiore a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 7

(Misure di sostegno alla progettazione)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, al fine di consentire le necessarie attività progettuali per la predisposizione dei Piani di cui all'articolo 1, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio. Al Fondo confluisce una quota pari al 15% delle risorse disponibili a legislazione vigente per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico da destinare alla sola attività di progettazione anche indipendentemente dal finanziamento complessivo dell'intervento. Per l'anno 2019 il Fondo è finanziato con un importo pari a 12 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa dello stato previsionale del medesimo Ministero.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuata la quantificazione del Fondo e sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo. Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, il fondo di cui al comma 1 è assegnato per la progettazione degli interventi individuati quali prioritari ai sensi della presente legge, nel rispetto di quanto indicato dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2016 e 20 febbraio 2019.

Art. 8

(Green Manager)

1. Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del 30 marzo 2001, n. 165 al fine di assicurare la corretta attuazione della normativa ambientale nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, individuano un "Green Manager" scelto tra il personale di livello dirigenziale anche non generale in servizio.

2. In particolare, il "green manager":

- a) monitora l'attuazione del Programma di cui all'articolo 1 della presente legge, predisponendo una relazione trimestrale sullo stato delle attività poste in essere, in coordinamento con i Nuclei Operativi di Supporto (NOS);
- b) promuove l'attuazione delle disposizioni in materia di mobilità sostenibile;
- c) sovrintende e promuove le attività di efficientamento energetico ed idrico;
- d) promuove la realizzazione di campagne di informazione e la partecipazione ai processi decisionali relativi alla tutela dell'ambiente, nonché specifiche azioni di sensibilizzazione al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti gli ulteriori compiti, i requisiti e i criteri professionali per la individuazione dei "Green manager".

Art. 9

(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: "interventi di cui al comma 1," sono aggiunte le seguenti: "e agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del Programma d'azione triennale per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio,".

Art. 10

(Disposizioni in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione)

1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione Europea e superare le suddette procedure d'infrazione nonché le ulteriori procedure d'infrazione relative alle medesime problematiche.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari di cui all'articolo art. 7, commi 7, 7-bis, 7-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano le proprie funzioni. Il commissario unico di cui al comma 1 del presente articolo subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere.

3. Le Regioni, avvalendosi dei rispettivi enti di governo d'ambito, e i commissari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che cessano le funzioni, trasmettono al Commissario unico, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle Finanze, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una dettagliata relazione in merito a tutte le misure intraprese e/o programmate, finalizzate al superamento delle procedure d'infrazione n. 2014/2059 e n. 2017/2181, precisando, per ciascun agglomerato la documentazione progettuale e tecnica, le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti. Entro i successivi 60 giorni, il Commissario unico, sulla base di tali relazioni e comunque avvalendosi dei competenti uffici regionali e degli Enti di governo d'ambito, provvede ad una ricognizione dei piani e dei progetti esistenti inerenti gli interventi, ai fini di una verifica dello stato di attuazione degli interventi, effettuando anche una prima valutazione in merito alle risorse finanziarie effettivamente disponibili e ne dà comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati gli interventi, tra quelli per cui non risulti già intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore.

5. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Ai fini dell'attuazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, a seguito del provvedimento di revoca adottato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le risorse confluiscono direttamente nella contabilità speciale del Commissario con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e al Commissario è attribuito il compito di realizzare direttamente l'intervento.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole "decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono inserite le seguenti: "o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni."

b) al comma 9 dopo le parole "apposite convenzioni" sono aggiunte le seguenti: "della Sogesid S.p.a., nonché"; dopo le parole "nell'ambito delle aree di intervento", sono aggiunte le seguenti: "e del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente,";

c) al comma 10 dopo le parole "del ciclo delle acque" sono aggiunte le seguenti: "di cui uno scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, professori ordinari in materie giuridiche e dirigenti generali dell'Amministrazione statale dotati di comprovata esperienza giuridico-amministrativa in materia di affidamento dei contratti pubblici nel settore ambientale."

Art. 11

(Abrogazioni)

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

b) i commi 2-ter, 4, 5, 6, 9, 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. Ovunque ricorrano i richiami ai poteri commissariali di cui all'articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014, devono intendersi agli articoli 3, 4, 5, e 6 della presente legge.

Disegno di legge recante
“CantiereAmbiente. Disposizioni per la mitigazione del dissesto idrogeologico e la
salvaguardia del territorio”

RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge reca misure di razionalizzazione, semplificazione e riordino in materia di salvaguardia del territorio intervenendo sui processi di governo delle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico.

In particolare, **l'articolo 1** del disegno di legge prevede l'elaborazione di un Piano triennale di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico e ne specifica il campo di applicazione. La disposizione in esame non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le spese previste sono comunque coperte dalle risorse di cui alla tabella riportata di seguito. Si precisa, che, le risorse riportate nella tabella sottostante, sono al netto delle risorse Fondo Sviluppo e Coesione. Si precisa altresì, che le risorse previste per l'annualità 2019, sono comprensive dei residui di lettera “F”.

Norma di riferimento	Stanziamiento				
	2019	2020	2021	2022	2023
L. 208/2015, art. 1, c. 995	246.356.728	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
L. 232/2016, art. 1, c. 140 DPCM 21.07.2017	49.960.533	37.554.047	34.653.122	31.266.596	28.251.318
L. 205/2017, art. 1, c. 1072 DPCM 28.11.2018	14.000.000	45.300.000	42.210.000	32.860.000	58.407.168
L. 205/2017, art. 1, c. 1073 DPCM 28.11.2018	10.000.000	10.000.000	59.000.000	68.000.000	85.280.228
	320.317.261	242.854.047	285.863.122	282.126.596	321.938.714
	1.453.099.741				

L'articolo 2 definisce la procedura per l'adozione del Piano triennale di cui all'articolo 1. La disposizione, avendo natura ordinamentale in quanto opera una mera modifica procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 riordina e specifica i poteri dei commissari contro il dissesto idrogeologico, individuati nei presidenti di regione. La norma avendo natura ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene al soggetto attuatore, il cui incarico è svolto in via esclusiva, i prevede che ove coincida con un dipendente della pubblica amministrazione sia possibile riconoscere un incentivo economico a valere sulle risorse già previste dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'articolo 4 individua le modalità di erogazione dei fondi a favore dei commissari, intervenendo sulle attuali modalità di trasferimento degli stanziamenti destinati agli interventi, anche rispetto alle risorse previste dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo natura ordinamentale.

Si riporta inoltre di seguito uno schema riepilogativo della sequenza di erogazione delle successive anticipazioni:

Anticipazione n.	%
1 (previo caricamento dati su Banca Dati Unitaria)	30
2	30
3	30
4 (su certificazione della spesa sostenuta allorquando questa abbia raggiunto il 75% del valore della quota precedente ed il 100% di quelle che precedono quest'ultima)	10

L'**articolo 5** è diretto ad evitare la possibile duplicazione di attività nell'inserimento dei dati da parte delle regioni. Si dispone, pertanto, che i soggetti attuatori provvedano a inserire esclusivamente nella banca dati BDPA i suddetti dati, evitando duplicazioni e perdite di tempo.

La norma avendo natura ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 6** indica le modalità di attuazione dell'assistenza tecnica al soggetto attuatore. In particolare, si prevede che il presidente della regione possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica, delle autorità di distretto e di tutti i soggetti pubblici, ivi comprese società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive. Agli oneri derivanti dalla disposizione si fa fronte, ove occorra, con una quota non superiore all'1,5% a carico dei quadri economici degli interventi.

La norma inoltre istituisce presso ciascuna regione, i Nuclei Operativi Specializzati, utilizzando una quota parte dei fondi previsti per gli interventi per un valore non superiore a 1,5% dell'importo lavori risultante dai quadri economici degli interventi, e mediante convenzioni tra il ministero dell'ambiente e la Sogesid S.p.A. La disposizione interviene per colmare una carenza del sistema che non permetteva al commissario di dotarsi di una struttura adeguata, soprattutto sotto il profilo delle competenze, allo svolgimento dei compiti attribuiti, né al Ministero, in considerazione della molteplicità dei soggetti coinvolti nel processo, di svolgere una adeguata attività di presidio e coordinamento.

Infine, si istituisce presso la direzione generale salvaguardia del territorio (STA) del Ministero dell'ambiente una segreteria tecnica composta da 7 unità che svolgono attività di collaborazione a titolo di "esperto", per un costo complessivo non superiore a 300.000 euro. A ciascuna unità verrà corrisposta un'indennità onnicomprensiva determinata con successivo decreto ministeriale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi di funzionamento per il Ministero atteso che l'attività degli esperti componenti della Segreteria si configura come attività di collaborazione a carattere consulenziale.

L'**articolo 7** istituisce presso il Ministero dell'ambiente il Fondo per la progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio. A tale fondo confluisce una quota pari al 15% delle risorse disponibili per gli interventi, pertanto, tale disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per l'anno 2019 a tale fondo confluisce una quota pari a 12 milioni di euro.

A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stato previsionale del medesimo Ministero.

importi	capitoli	pg	CDR
4.102.787,00	7085	1	9
2.340.681,00	8532	1	9
3.359.380,00	7131	1	1
2.197.152,00	8551	1	8
12.000.000,00			

La disposizione rinvia ad un decreto interministeriale la quantificazione del Fondo e le modalità di definizione dei criteri e di assegnazione delle risorse anche in relazione al quadro generale della programmazione e attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

L'articolo 8 individua la figura del "Green manager", che, tra l'altro, monitora l'attuazione del Programma di interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, tra il personale dirigente in servizio. La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto tale disposizione non prevede alcun ulteriore compenso a favore della figura del "Green manager" trattandosi di incarico aggiuntivo al pari di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di responsabile per il contrasto alla corruzione e per la trasparenza.

L'articolo 9 ha natura ordinamentale in quanto reca misure di semplificazione amministrative e di accelerazione delle procedure di affidamento degli interventi. La disposizione di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso in materia di acque reflue, come richiesto espressamente dalla Commissione Europea, amplia i poteri del Commissario unico, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 anche alle ulteriori procedure d'infrazione n. 2014/2059 e n. 2017/2181. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, vengono individuate le risorse necessarie per la realizzazione dei nuovi interventi per cui non erano state stanziare precedentemente risorse. L'articolo stabilisce altresì che il Commissario operi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si interviene anche a modificare la composizione della segreteria tecnica di supporto del suddetto commissario, già prevista a legislazione vigente: lasciando inalterato il numero dei componenti e il relativo onere, si dispone che uno dei componenti sia scelto tra personale qualificato nel settore delle scienze giuridiche, confermandosi, in ogni caso, la natura consulenziale di tale attività di collaborazione a titolo di esperto. Da tale disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, **l'articolo 11** abroga talune disposizioni che intervengono nella medesima materia ai fini della razionalizzazione della normativa. Avendo natura ordinamentale, la disposizione non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.